

Svolgimento di mansioni superiori e maggiorazione di paga

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24266 del 29 Novembre 2016, ha definito che lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore.

.....

La Corte Suprema ha definito che in tema di lavoro subordinato, l'attribuzione al lavoratore di mansioni superiori rispetto a quelle previste nel suo contratto porta automaticamente ad una retribuzione maggiorata.

Il fatto

La controversia nasce dalla sentenza con cui la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da alcuni lavoratori (dipendenti di una Asl), diretta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive tra il trattamento percepito e quanto spettante per le mansioni di infermiere professionale svolte nei periodi dettagliati in sentenza.

Osservava la Corte territoriale che il d.lgs. n. 387 del 1998, art. 15, aveva soppresso, con efficacia retroattiva, il divieto di corresponsione del trattamento corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal d.lgs. n. 29 del 1993, modificato dal d.lgs. n. 80 del 1998, di talché rilevava l'esercizio di fatto di mansioni superiori, anche se svolte in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 165/01. Osservava altresì che i testi avevano confermato che gli appellanti svolsero, nel periodo dedotto in giudizio, con continuità di tempo, le medesime mansioni degli infermieri professionali.

La datrice di lavoro ricorreva quindi per la cassazione di tale sentenza, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 e dell'art. 52 d.lgs. 165/01 e del d.p.r. 384/1990, assumendo che il diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni superiori richiede un formale provvedimento di assegnazione, che nella specie era mancato e che neppure sarebbe condivisibile l'assunto secondo cui le differenze di trattamento retributivo spettano anche nel caso in cui l'assegnazione alle mansioni superiori sia nulla..

La decisione

La Cassazione respingeva il ricorso.

La Corte, in motivazione ricordava che nel passato aveva costantemente affermato che lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore.

Né, proseguivano i Giudici, la portata applicativa del principio è da intendere come limitata e circoscritta al solo caso in cui le mansioni superiori vengano svolte in esecuzione di un provvedimento di assegnazione, ancorché nullo. La Corte Costituzionale, indicavano gli ermellini, ha ripetutamente affermato l'applicabilità anche al pubblico impiego dell'art. 36 Cost. nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, non ostando a tale riconoscimento, a norma dell'art. 2126 c.c., l'eventuale illegittimità del provvedimento di assegnazione del dipendente a mansioni superiori rispetto a quelle della qualifica di appartenenza.

Neppure valeva a contrastare tale principio la possibilità di abusi conseguenti al riconoscimento del diritto ad un'equa retribuzione ex art. 36 Cost. al lavoratore cui vengano assegnate mansioni superiori al di fuori delle procedure prescritte per l'accesso agli impieghi ed alle qualifiche pubbliche, perché "il cattivo uso di assegnazione di mansioni superiori impegna la responsabilità disciplinare e patrimoniale (e finanche penale qualora si finisse per configurare un abuso di ufficio per recare ad altri vantaggio) del dirigente preposto alla gestione dell'organizzazione del lavoro, ma non vale di certo sul piano giuridico a giustificare in alcun modo la lesione di un diritto di cui in precedenza si è evidenziata la rilevanza costituzionale".

In conclusione, il diritto a percepire una retribuzione commisurata alle mansioni effettivamente svolte in ragione dei principi di rilievo costituzionale e di diritto comune non è dunque condizionato all'esistenza, né alla legittimità di un provvedimento del superiore gerarchico che disponga l'assegnazione. Le uniche ipotesi in cui può essere disconosciuto il diritto alla retribuzione superiore dovrebbero essere circoscritte ai casi in cui l'espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente. Infatti, la Corte costituzionale ha osservato che il potere attribuito al dirigente preposto all'organizzazione del lavoro di trasferire temporaneamente un dipendente a mansioni superiori per esigenze straordinarie di servizio è un mezzo indispensabile per assicurare il buon andamento dell'amministrazione, ma se fosse dimostrato che nel caso concreto

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961) - Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori è avvenuta con abuso d'ufficio e con la "connivenza" del dipendente, lo stesso art. 2126 cod. civ. imporrebbe al giudice di respingere la pretesa di quest'ultimo.

Per tutto quanto sopra, il ricorso veniva respinto.

In definitiva

Nella sentenza in commento, si sottolinea che chi svolge mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento indicate nel contratto di lavoro ha diritto a una retribuzione superiore, riparametrata alle mansioni effettivamente svolte e questo anche senza che ci sia stato un formale provvedimento di assegnazione alle suddette mansioni. La cassazione specifica inoltre che ciò vale tanto per il settore privato quanto per i pubblici dipendenti.

La precisazione interessante è che in tutto ciò non serve un provvedimento formale di assegnazione al diverso incarico, in quanto viene rimarcata l'importanza dell'effettività del lavoro svolto, al di là dell'inquadramento contrattuale.

Quanto definito dalla Corte ricalca un orientamento giurisprudenziale consolidato, in conformità con la Costituzione che stabilisce il diritto di ogni lavoratore ad avere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e, più nello specifico, asserisce che tale tutela vale anche nell'ambito del pubblico impiego per cui il dipendente ha diritto a vedersi riconosciuta una busta paga commisurata alle mansioni eventualmente superiori da questi svolte e non rilevano pertanto né la mancanza, né l'eventuale illegittimità del provvedimento di assegnazione del dipendente a mansioni superiori.